

SARPOM

Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.

Sede in Roma – Viale Castello della Magliana, 25 – 00148 ROMA
Capitale Sociale Euro 38.447.888 int.versato - Cod. Fisc.e Iscr. Reg. Imprese di Roma N. 00491320589 - Part. IVA: 00890371008
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.
Indirizzo PEC: sarpom@actaliscertymail.it

Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla c.a. direttore generale
Giuseppe Lo Presti
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

cc: **ISPRA**
servizio per il coordinamento e controllo
delle attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Piemonte
Dipartimento di Novara
Viale Roma 7/D-E
28100 Novara
Dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

Prot. 483 /2016

Trecate 02/12/2016

Oggetto: Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. Srl di S. Martino di Trecate (NO) – Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 64008 del 3/11/2016 – ID 7

Con riferimento alla comunicazione di cui in oggetto, S.A.R.P.O.M. S.r.l. ("SARPOM" o "la Società"), rappresenta quanto segue.

Nei giorni dal 20 al 22 settembre 2016 l'ISPRA ed ARPA Piemonte hanno condotto presso la Raffineria di Trecate, di proprietà della Società, una visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29 decies del D. Lgs 152/06 e s.m.i. ("Ispezione").

Successivamente, in data 11.11.16, il Ministero ha trasmesso alla Scrivente la **Prima Diffida di cui in oggetto (la "Prima Diffida")**, con la quale il Ministero, uniformandosi alla Proposta di Diffida formulata da ISPRA in esito all'Ispezione - e trasmessa al Gestore dal MATTM

Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.

Sede in Roma - Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 ROMA
Capitale Sociale Euro 38.447.888 Int. versato - Cod. Fisc. e iscr. Reg. Imprese di Roma N. 00451320589 - Part. IVA: 00890371008
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.
Indirizzo PEC: sarpom@actalliscertymail.it

in allegato alla Prima Diffida - ha diffidato la Società a "voler ottemperare a quanto richiesto da ISPRA" nei tempi da questa indicati nella Proposta di Diffida e decorrenti dalla ricezione della medesima comunicazione.

In merito alla Prima Diffida, occorre rilevare che gran parte degli accertamenti di ISPRA da cui deriva l'atto, si riferiscono a circostanze rispetto a cui SARPOM aveva già fatto presente sia ad ISPRA che al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), di non essere in grado di effettuare gli interventi previsti/traguardare le tempistiche imposte. In particolare, a fronte di quanto indicato dalla Società, il MATTM aveva ritenuto di dover avviare un processo di modifica delle relative prescrizioni da svolgersi nell'ambito del più ampio procedimento di revisione dell'AIA medesima, come risulta dalla comunicazione prot. 0026857.04-11-2016, ed in un caso, nell'ambito di un apposito procedimento di riesame parziale dell'AIA (prot. DVA0019893 del 28.07.16) (Allegato 1)

Altre prescrizioni disposte con la Prima Diffida, invece, risultano tecnicamente di difficile/impossibile adempimento entro i termini imposti dal medesimo atto.

Per completezza di rappresentazione, nel documento riportato nell'allegato 2 alla presente sono più dettagliatamente illustrate le prescrizioni disposte con la Prima Diffida che già sono oggetto di revisione nell'ambito dei pendenti procedimenti di revisione di AIA e quelle il cui adempimento, per come individuato nella Prima Diffida, risulta estremamente complesso/impossibile e/o irragionevole (Allegato 2).

In considerazione di quanto precede, la Società, è con il presente atto a richiedere a codesto Ministero (i) una sospensione dell'efficacia della Prima Diffida fino alla finalizzazione dei riesami dell'AIA (già in corso) o, quantomeno, (ii) un'estensione del termine di adempimento delle relative prescrizioni che sia ragionevole e successivo alla finalizzazione dei riesami dell'AIA (già in corso).

La Società precisa che con la presente non intende rinunciare ai propri diritti nè intende prestare acquiescenza rispetto Prima Diffida ed al Decreto 15/15 e s.m.i. nè a ciascuna parte di essi.

Porgiamo
Cordiali Saluti


SARPOM S.r.l.
RAFFINERIA PADANA OLI MINERALI
Il Direttore e Consigliere Delegato

Allegati c.s.

ALLEGATO 1 : Copia delle comunicazioni prot. 0026857.04-11-2016 e prot. DVA0019893 del 28.07.16

ALLEGATO 2 : Prescrizioni disposte con la Prima Diffida che sono già oggetto di revisione nell'ambito di un pendente procedimento di revisione di AIA



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Pratica N:

Ref. Mittente:

S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata
Raffineria Padana Olii Minerali
Raffineria di Trecate
Via Vigevano, 43
Trecate (NO)
sarpom@actaliscertymail.it

e p.c.

Al Ministero della Salute
- Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Settore Salute
Direzione Generale Prevenzione e salute
dgprev@postacert.sanita.it

Alla Divisione II - VIA
Sistemi di Valutazione Ambientale
DVA-II@minambiente.it

OGGETTO: S.A.R.P.O.M. Raffineria di Trecate - Avvio procedimento di riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 (ID 7/1082)

Si comunica, ai sensi della normativa citata in oggetto e dell'art. 29 *nomies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'avvio del procedimento per il riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 29/01/2015, n. DM 15, relativamente alla richiesta di rettifica dei termini di adempimento alla Prescrizione B35, giusta istanza del 25/07/2016 prot. n305/2016 (acquisita al prot. 19493/DVA del 25/07/2016).

Pertanto, trattandosi nel caso in argomento di riesame, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 29-*nomies*, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 aggiornato alla luce del D.Lgs. n. 46/2014, nella parte in cui l'autorità competente si esprimerebbe nel merito della sostanzialità della modifica progettata entro il termine di 60 gg dal ricevimento della comunicazione.

Con riferimento a tale procedimento si informa codesta Società che l'unità organizzativa competente è la divisione III di questa Direzione ed il funzionario responsabile del procedimento è il Dirigente della medesima Divisione.

Il procedimento in argomento dovrà concludersi entro i termini previsti dall'art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/06.

Si invita, inoltre, la Commissione IPPC a valutare la succitata documentazione, per la propria competenza.

Ciò premesso si fa presente che, all'atto della presentazione della citata documentazione, non è stata allegata apposita quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008 ed al comma 5 dell'art.1 del decreto in oggetto, con cui sono state disciplinate le

Ufficio Mittente: Ufficio Mittente: DVA-Div3-sezione AG
Funzionario responsabile: Grande Zelinda tel. 06/57225962
DVA-D3-AG-6728_2016-0142

modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.

Si invita pertanto, codesta Società a provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, all'inoltro dell'attestazione di versamento da intestare al: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali –Divisione III- Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale – Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Inoltre, si coglie l'occasione per chiedere al Gestore, ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) del decreto interministeriale 24 aprile 2008, di asseverare con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione inerente il prospetto del calcolo della predetta tariffa.


Con provvedimento prot. n. GAB-2012-0012636 del 27/07/2012 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha individuato il Segretario Generale, Cons. Antonio AGOSTINI, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del medesimo Ministero, ai sensi dell' articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, decorsi inutilmente i termini previsti per la conclusione dei procedimenti, i privati interessati potranno rivolgersi al Segretario Generale, nominato ai sensi del citato comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Per l'attivazione del potere sostitutivo del Segretario Generale i privati interessati potranno scrivere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it.

Si informa altresì, codesta Società che la documentazione inerente il procedimento de quo è disponibile per la consultazione sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Lo Presti)





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Sarpom s.r.l.
sarpom@actaliscertymail.it

Commissione istruttoria AIA/IPPC
nigro.roberta@minambiente.it
tiziana.mazza@isprambiente.it
armando.brath@unibo.it

Divisione III - Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale

e p.c. ISPRA
servizio per il coordinamento e il controllo
delle attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Regione Piemonte
Direzione ambiente, governo e tutela del
territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Al Presidente della Commissione Tecnica di
Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 1958] Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate. Decreto n. 170 del 13.06.2016 di modifica del decreto VIA/AIA n. 15 del 29.01.2015.

Con nota del 12.07.2016, acquisita al prot. 18427/DVA del 13.07.2016 la società SARPOM srl, ha sollevato alcuni dubbi interpretativi ed evidenziato la presenza di incongruenze nel nuovo quadro prescrittivo VIA/AIA contenuto nel DM 170/2016.

Atteso che è in corso presso la scrivente Amministrazione il riesame complessivo dell'AIA per l'impianto in oggetto, finalizzato ad adeguare il vigente provvedimento alle pertinenti "conclusioni BAT", nonché ad eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento, la scrivente Direzione, con nota prot. DVA 0020092 del 01.08.2016 ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la documentazione fornita dalla Società, chiedendo di "...voler chiarire se, come è avviso della scrivente Direzione, gli adempimenti previsti dalle prescrizioni con le relative verifiche di ottemperanza contenute nel decreto 170/2016, possano essere assorbite nonché ridefinite nell'ambito del procedimento di riesame citato, eventualmente anche alla luce delle

ID Utente: 4286

ID Documento: DVA-D2-OC-4286_2016-0217

Data stesura: 03/11/2016

✓ Resp. Sez.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2-OC
Data: 04/11/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 04/11/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 09/10/2014 della Commissione dell'Unione Europea".

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, in esito alle attività istruttorie svolte, con proprio parere n. 2212 del 28 ottobre 2016, acquisito con prot. 26710/DVA del 03.11.2016 e allegato alla presente, ha ritenuto *"che i dubbi interpretativi non comprendano aspetti di rilevanza del procedimento di VIA ma debbano, eventualmente, essere posti al riesame della Commissione AIA."*

Preso atto del suddetto parere, si rimanda pertanto la questione al procedimento di riesame complessivo dell'AIA attualmente in corso, nell'ambito del quale si valuterà l'eventuale necessità di modificare il Decreto VIA/AIA n. 170 del 13.06.2016.

Tanto si comunica per i seguiti di competenza.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: prot. 26710/DVA del 03.11.2016



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0003723/CTVA del 02/11/2016

Prot. N.

Ref. Alimento:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026710/DVA del 03/11/2016

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Sede



Oggetto: I.D. VIP 1958 trasmissione parere n. 2212 CTVA del 28 ottobre 2016. Richiesta di parere art. 9 D.M. 150/07, modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate (No). D.M. 170 del, 13/06/2016, richiesta chiarimenti su dubbi interpretativi del quadro prescrittivo rappresentati dal proponente e istanza di riesame di alcune prescrizioni, proponente Soc. Sarpom Srl

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 28 ottobre 2016.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2015-0436.DOC

ID_VIP 1958 Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martinon di Trecate (No). D.M. 170 del, 13/06/2016, richiesta chiarimenti su dubbi interpretativi del quadro prescrittivo rappresentati dal proponente e istanza di riesame di alcune prescrizioni

DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il segretario della Commissione



La presente copia fotostatica composta di N° 3 fogli è conforme al suo originale.

Roma, li 2/11/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 2212 del 28 ottobre 2016

<p>Progetto:</p>	<p align="center">Parere art. 9 DM 150/07</p> <p>Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martinon di Trecate (No). D.M. 170 del, 13/06/2016, richiesta chiarimenti su dubbi interpretativi del quadro prescrittivo rappresentati dal proponente e istanza di riesame di alcune prescrizioni</p> <p align="center">ID_VIP 1958</p>
<p>Proponente:</p>	<p align="center">Sarpom S.r.l.</p>

Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page, including 'FR', 'E', 'S', and others.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'a 4', 'PK', 'SH', 'in', 'vis', and several illegible signatures.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"* ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione e i successivi decreti integrativi;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* ed in particolare l'art.12, comma 2;

VISTO il decreto VIA-AIA n.15 del 29.01.2015 con il quale è stato dato parere favorevole con prescrizioni al progetto di *"Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S.Martino di Trecate"* presentato dal proponente SARPOM S.r.L.;

VISTO il decreto n. 170 del 13/06/2016 con il quale il MATTM ha modificato il quadro prescrittivo del DM n.15 del 29 gennaio 2015 eliminando alcune incongruenze e chiarendo l'attribuzione della competenza alla verifica delle prescrizioni ivi contenute;

VISTO il parere CTVA n.2040 del 15.04.2016 di revisione del quadro prescrittivo dei pareri CTVA 1566/2014 e 2000/2016 trasposti nel detto decreto n.170 del 13.06.2016;

VISTO il decreto direttoriale prot.130/DVA del 08/04/2016 con il quale la DVA ha disposto *"il complessivo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di S.Martino di Trecate, finalizzato ad adeguare il vigente provvedimento alle pertinenti "conclusioni BAT", nonché ad eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento"*;

VISTO la nota prot. DVA 0020092 del 01.08.2016, acquisita agli atti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (d'ora in avanti CTVA) al prot. 0002777 del 01/08/2016, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA), ha chiesto, a seguito di nota presentata dalla società SARPOM srl, acquisita al prot. 18427/DVA del 13/07/2016, di *"...voler chiarire se, come è avviso della scrivente Direzione, gli adempimenti previsti dalle prescrizioni con le relative verifiche di ottemperanza contenute nel decreto 170/2016, possano essere assorbite nonché ridefinite nell'ambito del procedimento di riesame citato, eventualmente anche alla luce*

delle conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 09/10/2014 della Commissione dell'Unione Europea";

CONSIDERATO che la suddetta Sarpom s.r.l. ha sollevato alcuni dubbi interpretativi ed evidenziato la presenza di incongruenze nel nuovo quadro prescrittivo VIA/AIA contenuto nel DM 170/2016;

CONSIDERATO che in data 15/09/2016 si è tenuto presso gli uffici della CTVA un incontro fra società proponente, rappresentante del gruppo istruttore VIA e referente del gruppo istruttore AIA incaricato del procedimento di riesame dell'AIA. In tale occasione sono state esaminate congiuntamente le problematiche interpretative inerenti le prescrizioni indicate dalla società;

VALUTATO che, a seguito dell'incontro congiunto, i dubbi interpretativi sulle prescrizioni del DM 170/2016 sono stati oggetto di discussione e confronto al fine di risolvere le situazioni di dubbio ed evitare, inoltre, al proponente-gestore di incorrere in inottemperanze in sede di esame del PIC-PMC;

VALUTATO ad ogni modo che la prospettazione circa i dubbi interpretativi del proponente/gestore attengono a tematiche di competenza AIA da affrontare e risolvere in ambito di gestione del PMC;

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO** la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS







RITIENE

- che i dubbi interpretativi non comprendano aspetti di rilevanza del procedimento di VIA ma debbano, eventualmente, essere posti al riesame della Commissione AIA.








Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	ASSENTE
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	<i>Giuseppe Caruso</i>
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	<i>Gaetano Bordone</i>
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	<i>Maria Fernanda Stagno d'Alcontres</i>
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	<i>Sandro Campilongo</i>
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	<i>Vittorio Amadio</i>
Dott. Renzo Baldoni	ASSENTE
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page:
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	ASSENTE
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	ASSENTE

ID_VIP 1958 Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martinon di Tracate (No). D.M. 170 del 13/06/2016, richiesta chiarimenti su dubbi interpretativi del quadro prescrittivo rappresentati dal proponente e istanza di riesame di alcune prescrizioni

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	ASSENTE
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE

ID_VIP 1958 Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martinon di Trecale (No). D.M. 170 del, 13/06/2016, richiesta chiarimenti su dubbi interpretativi del quadro prescrittivo rappresentati dal proponente e istanze di riesame di alcune prescrizioni

Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	ASSENTÈ
Ing. Roberto Viviani	

Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.

Sede in Roma – Viale Castello della Magliana, 25 – 00148 ROMA
Capitale Sociale Euro 38.447.888 int. versato - Cod. Fisc. e iscr. Reg. Imprese di Roma N. 00491320589 - Part. IVA: 00890371008
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.
Indirizzo PEC: sarpom@actaliscertymail.it

ALLEGATO 2

A. Prescrizioni disposte con la Prima Diffida che sono già oggetto di revisione nell'ambito di un pendente procedimento di revisione di AIA

1. Prescrizione c) della Prima Diffida: Implementazione del piano di risanamento acustico

La circostanza che ISPRA ritiene di aver accertato nel corso dell'Istruttoria, era già stata precedentemente comunicata sia ad ISPRA che al MATTM.

Infatti, il Piano di Mitigazione impatto acustico (il "Piano") che nell'Aprile 2015 è stato trasmesso al MATTM - come da prescrizioni B 41 ed A 63 del DM 15/15 - conteneva una indicazione di tre steps funzionali per la realizzazione dei progetti necessari alla mitigazione di impatto acustico la cui tempistica, ivi indicata, prevedeva il completamento dei progetti nel Gennaio del 2020. La trasmissione di detto Piano risulta inoltre documentata nei DAP trasmessi alle competenti autorità di controllo.

Il medesimo Piano è stato inoltre proposto in occasione dell'istanza di revisione del DM 15/15 presentata dal Gestore in data 16.03.15, cui ha fatto seguito l'emissione del DM 170/16 e nell'istanza di revisione di quest'ultimo decreto presentata con lettera prot. 284 del 12.7.2016 dalla scrivente Società. A tale ultima istanza ha fatto seguito la comunicazione prot. 0026857.04-11-2016 con cui la Direzione Generale del MATTM, su parere della CTVA, ha disposto il riesame a cura della commissione AIA, tra le altre, della prescrizione in commento.

Si fa rilevare che sul punto è pertanto aperto un procedimento di riesame atto a definire modalità e tempistiche di ottemperanza delle prescrizioni B41 ed A63.

2. Prescrizione d) della Prima Diffida: Collettamento fognie scarichi civili

La circostanza che ISPRA ritiene di aver accertato nel corso dell'Istruttoria, era già stata precedentemente comunicata sia ad ISPRA che al MATTM.

Il fatto che il termine imposto dalla prescrizione B 35 era incompatibile con la realizzazione delle opere richieste con la relativa prescrizione era stato- esposto sia nel DAP, trasmesso ad Agosto 2016, che nelle lettere prot. 284 del 13/7/2016 e prot. 305 del 25/7/2016 inviate dalla Scrivente Società al MATTM, in seguito alle quali la Divisione AIA di questo Ministero ha disposto un apposito riesame non sostanziale della prescrizione B 35 (nota prot. DVA0019893 del 28.07.16).

Sul punto è pertanto aperto un procedimento di riesame atto a definire le tempistiche di ottemperanza della prescrizione B35.

Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.

Sede in Roma – Viale Castello della Magliana, 25 – 00148 ROMA
Capitale Sociale Euro 38.447.888 Int.versato - Cod. Fisc.e iscr. Reg. Imprese di Roma N. 00431320589 - Part. IVA: 00890371008
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.
Indirizzo PEC: sarpom@ectalliscartymail.it

3. Prescrizione e) della Prima Diffida: Pavimentazioni bacini serbatoi di carico e scarico

La circostanza che ISPRA ritiene di aver accertato nel corso dell'Istruttoria, era già stata precedentemente comunicata sia ad ISPRA che al MATTM.

Infatti nel DAP trasmesso ad Agosto 2016, oltre che nella lettera prot. 284 del 12/7/2016 - il cui contenuto è stato posto dalla Direzione Generale MATTM, dopo parere della CTVA, all'attenzione della commissione AIA – la scrivente Società aveva evidenziato l'irragionevolezza della tempistica disposta con la prescrizione A42, che richiede la realizzazione delle medesime attività prescritte nella Prima Diffida.

Peraltro, in relazione al contenuto della prescrizione in commento, occorre rilevare che essa è riferita all'inottemperanza della Prescrizione B4 (nota 1) del DM 15/15 e s.m.i. che invece appare regolare circostanze del tutto diverse da quelle di cui ISPRA asserisce l'inottemperanza.

In ogni modo le prescrizioni che regolano la fattispecie "bacini di contenimento serbatoi" è la prescrizione A42 del DM 170/2016 (che fa luogo alle B6 e B7 del DM 15/2015).

In relazione alle prescrizioni A42, B6 e B7 del DM 15/15 e s.m.i., il MATTM, in ragione di quanto esposto dalla scrivente Società nella lettera prot. 284 del 12/7/2016, ha disposto un riesame di AIA.

Sul punto in questione si ritiene di avere ottemperato a quanto previsto dalla prescrizione B4, mentre risulta aperto un procedimento di riesame atto a definire le tempistiche di ottemperanza della prescrizione A42.

Nota 1 La prescrizione B4 infatti recita " Devono essere mantenuti efficienti tutti i sistemi atti ad evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali, a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto"

La prescrizione B4 si riferisce espressamente alle aree di "carico e scarico" e quindi alle zone spedizioni e magazzino della raffineria, che sono già interamente pavimentate. Inoltre l'area spedizioni è stata recentemente cordolata a seguito di una prescrizione del CTR Piemonte al fine di segregare eventuali perdite di prodotto e comunque ai serbatoi di MTBE e Benzene che comunque non insistono nell'area delle spedizioni :

- Sono stati installati dei sistemi di interblocco al fine di prevenire traboccamenti dei serbatoi
- Esiste ed è attuato ai sensi della prescrizione A43/B8/PMC un monitoraggio per la prevenzione rilasci dalle pipe ways

Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.

Sede in Roma – Viale Castello della Magliana, 25 – 00148 ROMA

Capitale Sociale Euro 38.447.888 Int.versato - Cod. Fisc.e Iscr. Reg. Imprese di Roma N. 00431320589 - Part. IVA: 00890371008

Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.

Indirizzo PEC: sarpom@actaliscertymail.it

B. Prescrizioni disposte con la Prima Diffida il cui adempimento, per come individuato nella Prima Diffida, risulta estremamente complesso/impossibile e/o irragionevole

1. Prescrizione b) della Prima Diffida: Installazione della strumentazione per il monitoraggio qualità del gas inviato alla torcia.

Come già evidenziato dalla scrivente Società nei DAP trasmessi alle autorità competenti per il controllo, in merito al monitoraggio della qualità del gas inviato alle torce di cui alle prescrizioni A 23 e B 25, la scrivente Società ha avviato i relativi studi nonché le attività di ricerca e selezione dei fornitori ed installatori dei relativi sistemi.

Allo stato attuale, è in fase di definizione il progetto per l'installazione di un sistema di campionamento: (i) delle torce idrocarburiche nonché (ii) della portata e (iii) del contenuto di idrogeno solforato nel gas inviato alla "torcia acida". Il completamento degli step successivi di tale progetto ragionevolmente non può stimarsi prima dell'Aprile 2017. Tale previsione di tempi si basa anche sulla tempistica di realizzazione di progetti analoghi realizzati da altra società italiana del medesimo gruppo.

2. Prescrizione a) della Prima Diffida: Gestione nitrati Lurgi e Bacino di Calma

La circostanza che ISPRA ritiene di aver accertato nel corso dell'Istruttoria, era già stata precedentemente comunicata sia ad ISPRA che al MATTM.

Infatti, la scrivente Società aveva già rappresentato tale circostanza nel report annuale 2015. Inoltre, nella comunicazione prot. 82 del 16.03.15 la Società aveva dichiarato che, viste le antinomie tra le prescrizioni B31 e B32 del Decreto, la stessa avrebbe effettuato il monitoraggio sul solo sullo scarico finale SF1. Inoltre, nella comunicazione prot. 348 del 23.10.15, la Società aveva richiesto al MATTM la modifica di tali prescrizioni esplicitando che il monitoraggio sui due scarichi parziali andava considerato solo come misura conoscitiva e che i limiti avrebbero dovuto essere previsti sul solo sullo scarico finale SF1. In seguito a tale istanza avanzata dalla scrivente Società, il MATTM con il DM 170/16 - che ha modificato il quadro prescrittivo del DM 15/15 - ha modificato la prescrizione B31 eliminando da essa proprio la previsione di limiti emissivi sugli scarichi parziali. L'interpretazione della prescrizione da cui ISPRA fa discendere l'inottemperanza cui si ricollega la Diffida è fondata su un presupposto di fatto insussistente, dal momento che presuppone l'esistenza di quei limiti emissivi sugli scarichi parziali che proprio il MATTM con il DM 170/16 ha eliminato.

